Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

5489/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/11/2012

SENTENZA
N. 2939/2012

REGISTRO GENERALE
N. 19249/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ALDO FIALE	- Presidente -
Dott.	MARIAPIA GAETANA SAVINO	- Consigliere -
Dott.	GIULIO SARNO	- Rel. Consigliere -
Dott.	LORENZO ORILIA	- Consigliere -
Dott.	LUCA RAMACCI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso l'ordinanza n. 963/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/02/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott Nicola Lettieri
che ha concluso per l'annullamento del ricorso

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Ritenuto in fatto

propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa in data 28 febbraio 2002 dalla corte di appello di Milano in relazione alla impugnazione della sentenza emessa in data 15 aprile 2011 dal GUP del tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato con cui era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli articoli 572, 81 capoverso, 609 bis e ter numeri 1 e 5 del codice penale.

Deduce in questa sede il ricorrente l'inosservanza delle norme processuali nonché la mancanza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Dopo avere premesso che all'esito del giudizio di primo grado il giudice aveva dato lettura del dispositivo della sentenza all'udienza del 15 aprile 2011, determinando in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, resa pubblica in data 14 luglio 2011 e che, successivamente, in data 27 luglio 2011, era stato emesso in favore dell'imputato avviso di deposito del provvedimento del giudice il quale era stato ritualmente notificato al difensore in data 19 settembre 2011, fa rilevare la tempestività dell'appello in quanto intervenuto nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della provvedimento assunto e che, pur essendo l'avviso al difensore qualificabile nella specie come atto non obbligatorio ma discrezionale, tuttavia essendo stato eseguito determinava ugualmente lo spostamento dei termini di per la proposizione della impugnazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Occorre premettere al riguardo che anche le Sezioni Unite della Corte, hanno affermato che la sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria e che solo l'omessa lettura produce l'effetto di spostare i termini di impugnazione (Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010 Rv. 246269).

Ciò posto, non essendo l'avviso dovuto, in nessun modo possono ad esso essere riconnessi effetti circa lo slittamento del termine del impugnazione.

In questo senso si è peraltro già pronunciata questa Corte enunciando analogo principio per il caso di notifica non dovuta al difensore di fiducia dell'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza depositata nel termine prefissato dal giudice.

Nell'occasione si è affermato infatti che al difensore di fiducia dell'imputato contumace non è dovuta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza quando questo avviene nel termine prefissato dal giudice, a nulla rilevando l'eventuale assenza, all'udienza di decisione della causa, del difensore medesimo che, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il giorno e il tenore del dispositivo, è in grado di determinare con certezza la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, stabilita dalla legge e pertanto non suscettibile di modificazioni per la semplice circostanza che l'avviso di deposito, quantunque non dovuto, gli sia stato comunque spedito (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 Rv. 236690).

In quanto condivise vanno richiamate in questa sede le motivazioni a sostegno del principio affermato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29.11.2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL - 4 FEB 2013
IL CANCELLIERE
Luana Mariani